

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.COLL.  
N. 14503/2018 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 14503 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Stefano Di Luzio, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Ciuffreda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Marco Gardin in Roma, via Laura Mantegazza, 24;

***contro***

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***per l'annullamento, previa sospensiva,***

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento, del provvedimento n. 364757/2-11 del 27.11.2018 con il quale è stato escluso il ricorrente dal concorso per esami e titolo per il reclutamento di 2000 allievi carabinieri in ferma quadriennale.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti, annullamento della :

Dichiarazione illegittimità esclusione concorso carabinieri;  
graduatoria finale del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 2000 allievi carabinieri in ferma quadriennale, bandito il 28 aprile 2018, pubblicata il 14 dicembre 2018

Per quanto riguarda i successivi motivi aggiunti :

Annullamento esclusione concorso 2000 allievi carabinieri

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e di Ministero della Difesa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2019 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Il Collegio, rilevato che il ricorso è stato partecipato ad un solo controinteressato; ravvisata, pertanto, la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria finale di merito, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito internet dell'Amministrazione, contenente l'indicazione dell'Autorità giudiziaria adita, il numero di Registro Generale, una sintesi dei motivi del ricorso principale e del ricorso per motivi aggiunti, gli estremi dei provvedimenti impugnati.

Ritenuto che parte ricorrente dovrà aver cura che l'avviso venga debitamente pubblicato con le modalità innanzi descritte nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla notifica e/o comunicazione della presente ordinanza, depositando la prova dell'avvenuto adempimento entro il successivo termine perentorio di giorni 15 (quindici);

Fissa, per la trattazione del ricorso, la camera di consiglio del 3 giugno 2019;  
spese al definitivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), dispone la integrazione del contraddittorio nei termini di cui in motivazione.

Fissa, per la trattazione del ricorso, la camera di consiglio del 3 giugno 2019; spese al definitivo.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2019 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Rosa Perna, Consigliere

Roberto Vitanza, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Roberto Vitanza**

**IL PRESIDENTE**

**Concetta Anastasi**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.